

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, Trasporti, Poste e telecomunicazioni, Marina mercantile)

VENERDÌ 21 MARZO 1969

(15^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente TOGNI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

Rinvio della discussione:

« Modifiche all'articolo 41 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, concernente la revisione delle tasse e dei diritti marittimi » (318)
(Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 210
PICCOLO	210
SAMMARTINO, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile</i>	210

Discussione e approvazione con modificazione:

« Modifica degli articoli 2 e 3 della legge 27 luglio 1967, n. 621, concernente corresponsione di compensi orari di intensificazione al personale degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni » (461) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	210, 212
SAMMARTINO, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile</i>	212
SPAGNOLLI, <i>relatore</i>	210

Discussione e approvazione con modificazione:

« Modifiche all'articolo 4 della legge 31 marzo 1956, n. 294, quale risulta sostituito

dall'articolo 6 della legge 5 luglio 1966, numero 526, concernenti provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia » (531)
(Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE, <i>relatore</i>	Pag. 212, 214
BONAZZI	213
ROLLALANZA	213
POERIO	213

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Abenante, Aimoni, Andò, Avezzano Comes, Bargellini, Bonazzi, Crollalanza, Fabretti, Florena, Genco, Lombardi, Lucchi, Maderchi, Piccolo, Poerio, Raia, Spagnolli, Spasari, Tansini e Togni.

Ai sensi dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento del Senato, il senatore Baldini sostituisce il senatore Indelli.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per i trasporti e l'aviazione civile Sammartino e per la marina mercantile Angelini.

PICCOLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Rinvio della discussione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 41 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, concernente la revisione delle tasse e dei diritti marittimi » (318) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 41 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, concernente la revisione delle tasse e dei diritti marittimi », già approvato dalla Camera dei deputati.

L'onorevole rappresentante del Governo ha chiesto la parola per una questione pregiudiziale.

SAMMARTINO, Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile. Onorevoli senatori, sul disegno di legge in esame la Commissione finanze e tesoro si è espressa, come sapete, negativamente. Ora, però, in seguito ai chiarimenti forniti sia dal Ministero dei trasporti sia da quello della marina mercantile, la Commissione stessa sembra disposta a prendere nuovamente in esame il provvedimento per poter esprimere un nuovo e diverso parere.

Vorrei quindi pregare la Commissione di voler ancora una volta rinviare benevolmente la discussione del disegno di legge così da consentire alla 5ª Commissione di studiare la questione assieme ai rappresentanti dei dicasteri interessati.

PICCOLO. Tra l'altro il relatore è assente perchè indisposto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, e non facendosi osservazioni, aderendo alla richiesta dell'onorevole Sottosegretario, rinvio la discussione del disegno di legge ad altra seduta.

Discussione e approvazione, con modificazione, del disegno di legge: « Modifica degli articoli 2 e 3 della legge 27 luglio 1967, n. 621, concernente corresponsione di compensi orari di intensificazione al per-

sonale degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni » (461) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Modifica degli articoli 2 e 3 della legge 27 luglio 1967, n. 621, concernente corresponsione di compensi orari di intensificazione al personale degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'onere annuo previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 1967, n. 621, è ridotto da lire 4.850.000.000 a lire 3.800.000.000.

In conseguenza, a partire dall'anno finanziario 1969, a modifica dell'articolo 2 della citata legge n. 621, il limite di spesa annuo relativo alle prestazioni straordinarie del personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, è ridotto di lire 2.250.000.000 anzichè di lire 3.300.000.000.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Comunico che la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole sull'emendamento proposto dal Governo nella seduta del 12 marzo, tendente ad anticipare all'anno finanziario 1968 la decorrenza del disegno di legge in esame.

SPAGNOLLI, relatore. Già nella seduta del 12 marzo scorso avevo fatto presente l'urgenza del disegno di legge, il quale va inquadrato in una serie di provvedimenti adottati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in questi ultimi anni al fine di regolarizzare talune situazioni createsi nell'ultimo dopoguerra ed accrescere la produttività delle aziende da esso dipendenti.

Va infatti ricordato che fino al dicembre 1965 gran parte del personale veniva reclutato con assunzioni precarie, senza alcuna selezione preventiva. Tale personale trovava poi la maniera, attraverso pressioni di vario genere, di essere sistemato in ruolo. Parimenti, per sopperire a talune esigenze di carattere straordinario, si era ricorsi all'espedito di corrispondere compensi forfettari straordinari non previsti da apposita legge.

Per riportare la situazione ad uno stato di legittimità furono adottati i seguenti provvedimenti:

1) con la legge 14 dicembre 1965, numero 1376, furono bloccate le assunzioni a carattere precario e si stabilì che nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi si dovesse ritornare permanentemente alle assunzioni di personale attraverso regolari concorsi;

2) con la legge 23 dicembre 1966, numero 1134, fu stabilito il compenso di supercotto, con il quale si intese retribuire le eccezionali prestazioni rese dal personale in occasione del superlavoro delle festività natalizie e pasquali, nelle quali il volume della corrispondenza si triplica. In effetti il compenso veniva corrisposto già da alcuni anni, ma con la legge sopra ricordata se ne regolarizzò formalmente il pagamento;

3) con iniziative prese dall'Azienda sono stati regolarmente cottimizzati, applicando le norme della legge 27 maggio 1961, n. 465, numerosi lavori straordinari per i quali veniva prima corrisposto un compenso forfettizzato.

Per accrescere la produttività dell'Azienda sono stati adottati i seguenti provvedimenti:

4) con la legge 12 dicembre 1967, numero 1233, fu istituito il « compenso di incentivazione », con il quale si è inteso interessare maggiormente il personale ai risultati della gestione aziendale. Detto compenso è infatti commisurato, per ora, al 50 per cento delle economie che le Aziende realizzano in dipendenza del minor numero delle unità tenute in servizio per l'espletamento del traffico: è quindi evidente l'interesse del personale a non esercitare pressioni per un aumento eccessivo di personale;

5) infine, con la legge 27 luglio 1967, n. 621, fu istituito il compenso di intensificazione con il quale si è inteso fronteggiare le assenze del personale negli uffici locali e agenzie, corrispondendo a coloro che suppliscono alle assenze dei colleghi un compenso orario comunque inferiore al trattamento spettante al personale assente. Anche in questo caso è evidente lo scopo di una maggiore produttività da parte dei presenti in quanto esplicano anche il lavoro degli assenti.

Per tale compenso fu prevista la spesa di lire 4.850 milioni, così coperta: per lire 1.550 milioni con maggiori entrate, e per lire 3.300 milioni con riduzione dello stanziamento del capitolo 110, relativo ai compensi per lavoro straordinario.

Dalle risultanze del conto consuntivo dell'anno 1967 e dall'andamento della spesa dei primi mesi dell'anno 1968 risultò però che la previsione per il compenso di intensificazione era errato in eccesso, mentre troppo esigua era rimasta, dopo la decurtazione di lire 3.300 milioni all'anno, la disponibilità sul capitolo dello straordinario. Di qui la necessità di formulare il presente disegno di legge, con il quale, in sostanza, si propone di diminuire lo stanziamento del capitolo relativo al compenso di intensificazione di lire 1.050 milioni, da restituire al capitolo relativo ai compensi per lavoro straordinario: si tratta cioè di uno spostamento di partite di spesa, che non modifica l'equilibrio del bilancio.

Il disegno di legge, tanto nel testo originario presentato al Senato il 6 marzo 1968 — e non approvato a causa dell'intervenuta fine della legislatura — quanto in quello successivo presentato alla Camera dei deputati, prevedeva che la norma avesse vigore dall'anno 1968. Quest'ultimo ramo del Parlamento, in data 29 gennaio 1969, ha però spostato la decorrenza all'anno 1969, ritenendo non più possibile la variazione di bilancio per l'anno 1968, da considerarsi ormai scaduto e quindi con le contabilità chiuse. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni insiste però perchè la norma proposta venga approvata nel testo originario (e cioè con decorrenza dall'anno 1968)

perchè non ha potuto esimersi dal richiedere al personale degli uffici locali, durante tale anno, quel minimo di prestazioni straordinarie indispensabili per assicurare l'espletamento dei servizi.

Si ricorda in proposito che tali prestazioni non hanno carattere facoltativo o discrezionale, in quanto esse condizionano la esecuzione stessa di servizi: pertanto l'Amministrazione non aveva altra scelta, pena la soppressione di importanti servizi. Infatti le prestazioni straordinarie fatte eseguire al personale sono occorse: per completare gli orari d'obbligo dei portalettere aventi zone di recapito con servizi giornalieri di 8, 9 e 10 ore; per consegnare i dispacci alle corriere, ai treni, agli acollatari dei trasporti postali nelle corse svoltesi fuori dell'orario normale di lavoro e quindi con ritorni in ufficio; per ritirare i dispacci degli stessi vettori fuori dell'orario d'obbligo; per fronteggiare, infine, improvvise ed eccezionali punte di lavoro. Gli operai sono stati doverosamente pagati, sebbene, le note di pagamento siano state tenute in sospenso in attesa di contabilizzarle appena approvato il disegno di legge e la relativa nota di variazione. Ora, dato l'esiguo stanziamento del capitolo 110 — lire 2.654.530.000 — non è assolutamente pensabile di riassorbire la spesa di lire 1.050.000.000 con l'esercizio 1969: di qui la richiesta del Ministero per la decorrenza del disegno di legge dall'anno 1968.

Circa la motivazione addotta per il rinvio delle richieste variazioni compensative di bilancio per l'anno 1968, si era fatto presente che di fatto le contabilità vengono chiuse definitivamente in sede di consuntivo. D'altro canto, però, non si può provvedere con una nota di variazione, che presuppone una legge formale, mentre per una variazione di spesa quale quella di cui trattasi occorre una legge formale e sostanziale.

Il relatore si dichiara quindi favorevole al disegno di legge emendato nel senso suggerito dal Governo, e lo raccomanda all'approvazione della Commissione.

SAMMARTINO, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Mi

associa a quanto detto dal relatore, invitando gli onorevoli senatori a voler accogliere il provvedimento con la modifica proposta dal Governo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti l'emendamento proposto dal Governo, tendente a sostituire, nel secondo comma, la parola « 1969 » con l'altra « 1968 ».

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Discussione e approvazione, con modificazione, del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 4 della legge 31 marzo 1956, n. 294, quale risulta sostituito dall'articolo 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526, concernenti provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia » (531)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca infine la discussione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 4 della legge 31 marzo 1956, n. 294, quale risulta sostituito dall'articolo 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526, concernenti provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

Come i colleghi sanno, nel 1962, con decreto del Presidente della Repubblica, n. 17, venne approvato il nuovo piano regolatore generale del comune di Venezia. Successivamente, per evitare incontrollate iniziative edilizie che, pur nell'apparente rispetto delle previsioni del piano generale, avrebbero potuto compromettere il carattere ambientale e monumentale di Venezia, con legge 5 luglio

1966, n. 526 (la quale modificava la precedente legge 31 marzo 1956, n. 294), fu stabilito che l'attuazione del piano regolatore generale di Venezia dovesse avere luogo attraverso piani particolareggiati concernenti singole zone della città di Venezia insulare, compresa la fascia litoranea da San Nicolò a Pellestrina inclusa e la Giudecca, nonchè le isole di Murano, Burano, Mazzorbo, Torcello e le altre isole della Laguna con edifici monumentali.

Inoltre, per accelerare la procedura di adozione ed approvazione dei piani suddetti, con la citata legge fu anche stabilito che, in deroga alle disposizioni della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, i piani stessi dovevano essere redatti, pubblicati ed approvati secondo le norme contenute negli articoli da 3 a 8 della legge 27 ottobre 1951, numero 1402, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 526, cioè dal 31 luglio 1966.

Ora, poichè alla data di scadenza di tale norma, e cioè al 31 dicembre 1968, nessuno dei suddetti piani è stato redatto, pubblicato ed approvato, si è pensato di predisporre il disegno di legge in esame, nel cui testo originario fu fissato, per la redazione, pubblicazione ed approvazione dei piani particolareggiati, il nuovo termine del 31 dicembre 1970.

All'altro ramo del Parlamento, però, tale termine è stato prolungato di un anno e portato quindi al 31 dicembre 1971; inoltre, è stato aggiunto un articolo 2 tendente a snellire la procedura per alcune pratiche di ordinaria amministrazione, riguardanti opere che non comportino alterazioni delle strutture murarie originali nè aumento di volumi o di superficie calpestabile. L'articolo prevede infatti che per esse la licenza edilizia potrà essere rilasciata dal sindaco, senza il preventivo nulla osta del Magistrato alle acque, richiesto invece per tutte le altre modifiche.

Credo che la Commissione non debba avere nulla in contrario circa l'approvazione del disegno di legge, sul quale, tra l'altro la Commissione istruzione pubblica e belle arti ha fatto pervenire verbalmente, tramite il suo Presidente, parere favorevole.

P O E R I O . Mi dichiaro d'accordo, in linea di massima, per l'approvazione del disegno di legge in esame, poichè lo ritengo riparatore di molti errori e particolarmente urgente in relazione alla attuazione dei piani particolareggiati della città di Venezia.

Il problema della salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia non interessa solo sul piano nazionale ma anche su quello internazionale se è vero che, anche di recente, se ne sono occupati organismi a carattere internazionale.

Nel mentre mi dichiaro favorevole, tuttavia, non posso fare a meno di sottolineare la necessità di una modifica da apportare all'articolo 2 laddove si dice: « il sindaco... potrà rilasciare . . . la licenza edilizia per modifiche eseguite in conformità delle destinazioni previste nel piano regolatore generale . . . ».

Ritengo infatti che far riferimento a « modifiche eseguite » voglia quasi sottintendere che è lasciata facoltà al sindaco di Venezia di riparare ad errori già compiuti, che non è giusto vengano sanati mediante le presenti norme.

Propongo pertanto la soppressione del termine « eseguite » che, a mio avviso, fa sorgere sul piano giuridico il seguente problema: come può il sindaco rilasciare una licenza per opere già eseguite? Si tratta di una contraddizione in termini che va corretta per non creare, ripeto, difficoltà di ordine giuridico nonchè incertezze nell'applicazione del provvedimento.

C R O L L A L A N Z A . Ritengo giusta l'osservazione del senatore Poerio e mi associo alla sua proposta di emendamento.

B O N A Z Z I . Mi dichiaro favorevole all'approvazione del provvedimento con la precisazione fatta dal senatore Poerio ed approfitto dell'odierna discussione per rilevare ancora una volta, malinconicamente, l'impreparazione dimostrata dalle nostre amministrazioni comunali in relazione all'applicazione dei piani particolareggiati delle varie città.

Oggi è il turno di Venezia, ma, purtroppo, si tratta di un problema generale e comune a tutta Italia.

È mai possibile, mi domando, che solo in occasione delle alte maree del 1966-1967 la amministrazione di Venezia si sia resa conto della necessità dell'applicazione dei piani particolareggiati della città? È mai possibile che si sia aspettato tanto a lungo prima di prendere provvedimenti in questa direzione?

Pongo a me stesso ed alla Commissione tutta questi interrogativi nella speranza che il presente provvedimento, finalmente, valga a dar corso alle indispensabili opere per la salvaguardia di Venezia.

PRESIDENTE, *relatore*. Concordo con le considerazioni del senatore Bonazzi; anzi, ritengo sia opportuno evidenziare che la Commissione tutta rileva con rammarico che non si sia provveduto tempestivamente ad una prima attuazione dei piani particolareggiati della città di Venezia.

Come è stato giustamente detto, si tratta di un triste fenomeno comune a molte città italiane, ma mi sia permesso sottolineare che, nel caso di Venezia, questa mancanza assume un carattere di particolare gravità.

Detto questo, se non ci sono altri senatori che desiderano intervenire, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli dei quali do lettura:

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 1956, n. 294, quale risulta sostituito dall'articolo 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526, è sostituito dal seguente:

« In deroga alle disposizioni della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificata ed integrata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, i piani particolareggiati di cui al pri-

mo comma saranno redatti, pubblicati ed approvati con le norme contenute negli articoli da 3 a 8 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, entro il 31 dicembre 1971 ».

(È approvato).

Art. 2.

All'articolo 4 della legge 31 marzo 1956, n. 294, quale risulta sostituito dall'articolo 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526, alla fine del terzo comma sono aggiunte le parole:

« Tuttavia il sindaco per gli edifici non notificati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, potrà rilasciare, senza il preventivo nulla osta del Magistrato alle acque, la licenza edilizia per modifiche eseguite in conformità alle destinazioni previste nel piano regolatore generale, che non comportino alterazioni delle strutture murarie originali, nè aumenti di volumi o di superficie calpestabile ».

A questo articolo il senatore Poerio ha presentato un emendamento tendente a sopprimere la parola « eseguite ».

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti tale emendamento, sul quale anch'io concordo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,55.